

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2574 del 05/06/2020
Oggetto	DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA BOTTI ADRIANO E C. SAS (Imp. v. 12 Aprile 1961 n.7/9/11), Mirandola (MO). Rif. Prot. n.2056/2019 SUAP dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord. Rif. Prat. n.34511/2019 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2649 del 04/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno cinque GIUGNO 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA **BOTTI ADRIANO E C. SAS (Imp. v. 12 Aprile 1961 n.7/9/11), Mirandola (MO).**

Rif. Prot. n.2056/2019 SUAP dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord.

Rif. Prat. n.34511/2019 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 07/09/2019 la Ditta BOTTI ADRIANO E C. SNC, avente sede legale in comune di Mirandola (MO), v. 12 aprile 1961 n.7-9-11-13, quale gestore degli impianti ubicati in comune di Mirandola (MO), v. 12 aprile 1961 n.7-9-11, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 09/12/2019 con prot. n.188903;

L'attività di cui sopra è **attualmente autorizzata** in comune Mirandola (MO), v. 12 aprile 1961 n.7-9-11, con **Determinazione ARPAE n.64, del 02/02/2016**, per i titoli ambientali Scarichi, Comunicazione recupero rifiuti in regime semplificato art.216 DLgs 152/06 e Inquinamento acustico.

La ditta nello stabilimento di cui sopra svolge attività di raccolta, pulitura, salatura e refrigerazione di pelli bovine.

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta ha presentato, allegata alla domanda di cui sopra, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 4 comma 2 del DPR 227/2011, con la quale, il Sig. Botti Adriano, in qualità di legale rappresentante della ditta Botti Adriano e C SNC, dichiara sotto la sua responsabilità, che nello svolgimento delle attività previste nell'impianto oggetto di richiesta di A.U.A. saranno rispettati i limiti stabiliti dalla normativa di settore in merito all'impatto acustico, come da valutazione di tecnico abilitato in acustica datata 20/09/2014;

La domanda è stata perfezionata con la documentazione integrativa assunta agli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 18/11/2019 con prot. n.177729, con la quale si comunica la variazione di ragione sociale da BOTTI ADRIANO E C. SNC, in BOTTI ADRIANO E C. SAS;

In data 16/01/2020, con nota di ARPAE-SAC di Modena prot. n.7097 è stata indetta, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90, Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona al fine di acquisire i pareri/contributi tecnici necessari all'assunzione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

La pratica è stata integrata con documentazione pervenuta ad ARPAE in data 21/02/2020, con la quale la ditta informa che utilizzerà esclusivamente materia prima o sottoprodotti (art.184-bis DLgs 152/06) e rinuncia pertanto all'attività di recupero rifiuti;

In data 02/03/2020, con nota prot. n.33778, ARPAE-SAC di Modena ha avanzato richiesta di elementi integrativi, relativamente agli scarichi idrici e alle emissioni in atmosfera; la suddetta richiesta ha sospeso i termini di conclusione del procedimento.

In data 26/03/2020, sono pervenuti gli elementi tecnici richiesti, assunti agli atti con prot. n.46265.

Il Comune di Mirandola, entro 90 giorni dalla richiesta di ARPAE, prot. n. 7097 del 16/01/2020, non si è avvalso della facoltà di esprimere il proprio parere, in relazione agli aspetti urbanistici; pertanto, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, della L. 241/90, si considera tacitamente acquisito il relativo assenso.

Durante l'iter autorizzatorio sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi istruttori:

- contributo istruttorio di ARPAE Modena – Distretto Area nord, prot. n.58109 del 21/04/2020, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e proposta di misure di prevenzione dell'inquinamento odorigeno;
- parere igienico sanitario favorevole, espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Modena, Sede di Mirandola, prot. n.24379/20 del 01/04/2020;
- nulla osta (favorevole con prescrizioni), in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso da AIMAG SPA, prot. n. 2826 del 28/05/2020;

Il Comune di Mirandola, a seguito di convocazione, prot. n. 7097 del 16/01/2020, non ha fatto pervenire osservazioni in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura;

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Considerato che con la Domanda di Modifica Sostanziale sopra citata il richiedente dichiara, consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla Legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, relativamente a impatto acustico, il proseguimento senza modifiche rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 64 del 02/02/2016, si provvede d'ufficio ad integrare nella modifica della vigente A.U.A. l'Allegato Impatto Acustico senza apportare variazioni;

Nel contempo si rende necessario revocare l'Autorizzazione Unica Ambientale precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.

Responsabile del procedimento è il Dott. Fausto Prandini, Funzionario unità A.U.A. e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it).

Per quanto precede,

#### **la Dirigente determina**

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/2013 da rilasciare da parte del SUAP competente al Gestore della ditta BOTTI ADRIANO E C. SAS per l'impianto ubicato in comune di Mirandola, v. 12 aprile 1961 n.7-9-11, che comprende i seguenti titoli ambientali:

<b>Settore ambientale interessato</b>	<b>Titolo ambientale sostituito</b>
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

2) di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente elencato in premessa a far tempo dalla data di messa a regime degli impianti oggetto della presente autorizzazione;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute nell'allegato di seguito elencato e costituente parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).

- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.

- Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni con scadenza al 05/06/2035**, fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo rilasciato da SUAP competente.

A tal proposito, il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente del SAC di ARPAE Modena, mantenendo l'efficacia dipendentemente dalla data di rilascio dell'atto conclusivo da parte del SUAP competente.

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

<b>Titolo ambientale</b>	<b>Autorità di controllo</b>
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di Mirandola
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Mirandola

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione;

d) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

e) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

9) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione antimafia da parte del S.A.C. di ARPAE di Modena.

La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

## Allegato ACQUA

Ditta BOTTI ADRIANO E C. SAS (IMP. V. 12 Aprile 1961 N. 7/9/11) MIRANDOLA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) – Acque reflue industriali in pubblica fognatura

### A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n° 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

Nel territorio del Comune di ubicazione del sito è vigente il "Regolamento del Gestore AIMAG spa per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Modena" – approvato da AATO 4 MO, come modificato in ottemperanza della deliberazione dell'Assemblea AATO-Modena n° 6 del 24/05/2010..

### B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta BOTTI ADRIANO E C. SAS, nello stabilimento in comune di Mirandola (MO), via 12 aprile 1961 n. 7/9/11, svolge attività di raccolta, pulitura, salatura e refrigerazione di pelli bovine.

Le acque reflue dell'insediamento in oggetto sono costituite da:

- acque reflue derivanti dall'attività di lavaggio del piazzale di scarico materie prime e dell'area lavaggio automezzi, trattate con degrassatore e fossa biologica
- acque meteoriche
- reflui da servizi igienici

e vengono convogliate in pubblica fognatura.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/06, le acque reflue provenienti dall'attività di lavaggio del piazzale di scarico materie prime e dell'area lavaggio automezzi, trattate mediante degrassatore e fossa biologica, confluenti in pubblica fognatura sono classificabili come "acque reflue industriali".

### C - ISTRUTTORIA E PARERI

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva dell'allegato Acqua, rilasciata da ARPAE- SAC Modena con Determinazione n. 64 del 02/02/2016;

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata alla presente istanza di autorizzazione unica ambientale e le integrazioni pervenute in data 21/02/2020 e 26/3/2020;

Con la presente istanza di AUA la ditta intende realizzare un nuovo impianto (atomizzatore) per smaltire tutti i liquami derivanti dai reparti di lavorazione, finora conferiti come rifiuto. Questi reflui, raccolti in tre cisterne, verranno convogliati in un pozzetto realizzato a monte dell'impianto. Il processo, che avviene a temperature estremamente alte, consentirà l'evaporazione di tutta l'acqua e la sedimentazione del sale, che verrà raccolto in big bag per poi essere successivamente venduto. Non si produrranno nuovi reflui industriali.

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato Aimag Spa, con nota prot. 2826 del 28/05/2020, ha espresso Nulla osta tecnico per la realizzazione del nuovo impianto, precisando che qualora sia necessaria l'installazione di un condensatore, occorrerà comunicarlo preventivamente all'ente gestore.

Il Comune di Mirandola, a seguito della richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 7097 del 16/01/2020, non ha fatto pervenire osservazioni in merito al rilascio del titolo ambientale scarichi idrici.

### D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzato il gestore della ditta BOTTI ADRIANO E C. SAS, con insediamento posto a MIRANDOLA (MO), V. 12 APRILE 1961 7/9/11, a scaricare nella pubblica fognatura le acque reflue derivanti dall'attività di raccolta, pulitura, salatura e refrigerazione di pelli bovine, per un quantitativo massimo di 4.000 mc/anno;

tali reflui sono costituiti da:

- acque reflue derivanti dall'attività di lavaggio del piazzale di scarico materie prime e dell'area lavaggio automezzi, trattate con degrassatore e fossa biologica
- acque meteoriche
- reflui da servizi igienici;

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) le acque reflue industriali in uscita dall'impianto di trattamento dovranno rispettare i limiti di accettabilità della tabella 3 di cui all'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006, con l'eccezione dei seguenti parametri, che dovranno rispettare i limiti in deroga di seguito indicati:

PARAMETRO	VALORE LIMITE (mg/l)
-----------	----------------------

COD (SE COD/BOD5>2.2)	2000
COD (SE COD/BOD5<2.2)	5000
BOD	NESSUN LIMITE
SOLIDI SOSPESI TOTALI	500
CLORURI	10000
FERRO	8
AZOTO TOTALE*	200

\*La deroga per l'Azoto Totale comporta la non applicazione dei limiti di cui ai parametri ammoniacale/Nnitrico/N nitroso.

- 2) il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico;
- 3) s'individua come manufatto di prelievo ai fini dei campioni fiscali il pozzetto di ispezione posto immediatamente a valle dell'impianto di depurazione e a monte della confluenza delle reti fognarie aziendali nella pubblica fognatura.  
Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- 4) ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui al punto 1, la ditta provvederà a mantenere funzionante ed efficiente il sistema di trattamento delle acque esistente, costituito da un manufatto degrassatore e da una fossa biologica.
- 5) deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione dell'impianto.  
Tale documentazione deve contenere:
  - i certificati degli autocontrolli analitici effettuati;
  - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto;
  - i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);
  - i quantitativi di fanghi derivanti dall'impianto di depurazione e la relativa destinazione;
  - i quantitativi di rifiuti derivanti dal trattamento della salamoia e la relativa destinazione;
- 6) i fanghi di risulta dell'impianto di trattamento delle delle acque reflue di dilavamento dovranno essere smaltiti nel rispetto della vigente normativa.
- 7) gli eventuali effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti di accettabilità indicati dovranno essere smaltiti a cura e spese del titolare dello scarico in osservanza di quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di rifiuti;
- 8) potranno essere scaricati in pubblica fognatura per la raccolta delle acque nere esclusivamente i reflui pretrattati provenienti dal lavaggio dei mezzi e dall'area esterna dedicata allo scarico materie prime (prima della lavorazione); Gli eventuali i reflui provenienti dai reparti di produzione non inviati all'atomizzatore dovranno essere smaltiti come rifiuti nel rispetto della normativa vigente.
- 9) L'eventuale approvvigionamento da fonti idriche alternative al pubblico acquedotto dovrà essere preventivamente segnalato agli Enti;

- 10) è vietata l'immissione in P.F. di reflui, fanghi e altre sostanze incompatibili con il processo di depurazione biologico e potenzialmente dannosi o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari.
- 11) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
- 12) È fatto obbligo dare immediata comunicazione, ad ARPAE Modena (SAC e ST distretto Area Nord-Carpi), al Comune di Mirandola e al gestore del Servizio Idrico Integrato di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 13) Entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'anno precedente, dovrà essere inviata al SAC di ARPAE Modena copia della denuncia dei consumi idrici e delle analisi delle acque reflue, presentate al gestore delle fognature pubbliche per il calcolo del canone di fognatura e depurazione.
- 14) Entro il 30 aprile 2025, il 30 aprile 2030 e il 30 aprile 2035 dovrà essere inviata al SAC ARPAE di Modena una comunicazione, anche in forma di semplice tabella, riportante il riassunto dei risultati analitici ottenuti sulle acque reflue industriali, riferiti al quinquennio precedente; dovranno inoltre essere indicati i relativi volumi di scarico.
- 15) Qualora sia necessaria l'installazione di un condensatore, occorrerà comunicarlo preventivamente ad ARPAE SAC di Modena, al Gestore del Servizio Idrico Integrato Aimag Spa, al Comune di Mirandola.
- 16) In occasione del primo svuotamento dei contenitori del sistema di trattamento (degrassatore e fossa biologica) occorrerà verificare in modo puntuale le capacità delle vasche (dimensioni e volume); i dati rilevati andranno comunicati ad ad ARPAE SAC di Modena, al Gestore del Servizio Idrico Integrato Aimag Spa ed al Comune di Mirandola;
- 17) Per la sanificazione dei locali interni e delle attrezzature qualora sia possibile occorrerà privilegiare l'utilizzo di acqua meno pregiata, eventualmente di recupero (es. condensazione). In tal caso occorrerà comunicare preventivamente ad Arpae SAC Modena, Aimag e Comune l'aggiornamento dell'utilizzo delle fonti idriche.
- 18) Entro il 30/09/2020 inviare ad Arpae, Aimag e Comune una planimetria da cui si evinca il convogliamento dei reflui dalle cisterne all'atomizzatore.

La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

## Allegato ARIA

Ditta **BOTTI ADRIANO E C. SAS** (IMP. V. 12 APRILE 1961, 7-9-11) MIRANDOLA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

### A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 2 del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione la costruzione di un nuovo impianto con emissioni inquinanti in atmosfera;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

### B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta **BOTTI ADRIANO E C. SAS** svolge in comune di Mirandola (MO), v. 12 aprile 1961, 7-9-11 attività di raccolta, pulitura, salatura e refrigerazione di pelli bovine.

Relativamente alle emissioni in atmosfera, dal progetto presentato a corredo della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, nel quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, e dalla documentazione integrativa assunta gli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 18/11/2019, 21/02/2020 e 26/03/2020, risulta:

- la seguente configurazione:

Emissione n.	Descrizione
1	ATOMIZZATORE SOLUZIONI SALINE CON SEPARAZIONE CLORURO DI SODIO (BRUCIATORE A GAS 0,814 MW)

- il seguente utilizzo di materie prime:

- Pelli 84.000 pezzi/anno
- Sale marino e sottoprodotto 3.270 t/anno

### C - ISTRUTTORIA E PARERI

Il Comune di Mirandola, entro 90 giorni dalla richiesta di ARPAE, prot. n.7097 del 16/01/2020 con Indizione della Conferenza di Servizi asincrona, non si è avvalso della facoltà di esprimere il proprio parere, in relazione gli

aspetti urbanistici; pertanto, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, della L. 241/90, si considera tacitamente acquisito il relativo assenso;

L'Azienda USL di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica, Sede di Mirandola, con nota prot. n.24379/20 del 01/04/2020, ha espresso parere igienico sanitario favorevole al rilascio dell'AUA;

ARPAE Modena – Distretto Area Nord, con nota prot. n.58109 del 21/04/2020, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la generica conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, e si rileva la necessità:

1. che siano adottate misure di prevenzione dello sviluppo di sostanze odorigene nella fase di atomizzazione soluzioni saline, residuali delle attività di salatura/ dissalatura pelli,
2. che sia verificato in fase di messa a regime dell'atomizzatore, l'eventuale presenza di Ammoniaca nelle emissioni,
3. che sia sottoposto a verifica del competente servizio sanitario (SPSAL di AUSL), il livello di salubrità dei locali che ospitano i sili di deposito del sale, che vengono caricati con sistemi pneumatici e sfiatano all'interno dello stabilimento.

Da quanto è possibile valutare dagli atti depositati e dalla istruttoria interna effettuata, per gli impianti e attività in progetto risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento; risultano pertanto soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

## D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La ditta **BOTTI ADRIANO E C. SAS** è autorizzata ad installare ed esercire uno stabilimento con emissioni in atmosfera da ubicarsi nel comune di Mirandola (MO), v. 12 aprile 1961 n.7-9-11, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicati.

### PUNTO DI EMISSIONE N. 1 – ATOMIZZATORE SOLUZIONI SALINE CON SEPARAZIONE CLORURO DI SODIO (BRUCIATORE A GAS 0,814 MW)

portata massima	4.500	Nmc/h
altezza minima del camino	15	m
durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Materiale particellare	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u>	FILTRO A MANICHE	

### Prescrizioni

Al fine di prevenire lo sviluppo di emissioni odorigene nella fase di atomizzazione dei residui liquidi provenienti dalle operazioni di salatura e dissalatura, le pelli in ingresso allo stabilimento devono presentarsi in buone condizioni igieniche.

I consumi di materie prime e sottoprodotti utilizzati devono risultare da regolari fatture d'acquisto e/o documenti di trasporto, tenuti a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

Il sale di recupero proveniente da altri stabilimenti deve risultare conforme ai requisiti e condizioni di cui all'art.184-bis del DLgs 152/06 in materia di sottoprodotti:

- « a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. »

### **Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite**

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

### **Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati**

La Ditta deve **comunicare** tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE-Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi di verifica del rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente al punto di emissione **n.1** devono essere eseguiti tre campionamenti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore), con verifica di Portata, Materiale particellare, Ossidi di azoto, Ossidi di zolfo, Ammoniacca e Sostanze odorogene.

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

### **Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)**

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul “Registro degli autocontrolli” o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

1) Per Filtro a maniche (E1):

- Misuratore istantaneo di pressione differenziale.

**Prescrizioni in caso di guasti e anomalie**

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l’attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l’anomalia di funzionamento, il guasto o l’interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall’impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell’impianto stesso (fermo restando l’obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell’impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell’esercizio dell’impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l’impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l’esercizio dell’impianto se l’anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell’Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE Modena, entro le 8 ore successive al verificarsi dell’evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l’attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

**Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera**

L’impresa esercente l’impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, *per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici*, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

#### Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antidrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

#### Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione  $\pm$  Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

#### Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

⌚ metodi UNI EN / UNI / UNICHIM

- ⌚ metodi normati e/o ufficiali
- ⌚ altri metodi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell’elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall’ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

### **METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI**

<b>Parametro/Inquinante</b>	<b>Metodi indicati</b>
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008 UNI EN ISO 16911:2013 UNI EN 13284-1:2003
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001
Polveri totali (PTS) Materiale Particellare	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096
Ossidi di Zolfo espressi come SO <sub>2</sub>	UNI EN 14791:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Azoto espressi come NO <sub>2</sub>	UNI EN 14792:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 ISO 10849:1996 metodo di misura automatico Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ammoniaca	UNICHIM 632:1984 (analisi spettrofotometrica o potenziometrica con metodo IRSA 4030) EPA CTM-027
Concentrazione di Odore in Unità Olfattometriche/m <sup>3</sup>	UNI EN 13725:2004

### **Prescrizioni relative agli autocontrolli**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli **autocontrolli** delle proprie emissioni con una **periodicità almeno:**

- **Annuale per il punto di emissione n. 1.**

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito “Registro degli autocontrolli” con pagine numerate, bollate da ARPAE–Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell’impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell’impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti,

accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Sezione di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

## Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta BOTTI ADRIANO E C. SAS (IMP. V. 12 Aprile 1961 N. 7/9/11) MIRANDOLA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

### A - PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico” detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

### B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta BOTTI ADRIANO E C. SAS, che svolge attività di lavorazione conto terzi di pelli bovine fresche con processo di refrigerazione o salatura, è autorizzata all'utilizzo di sorgenti di rumore negli impianti ubicati in comune di Mirandola, v. 12 Aprile 1961 n. 7/9/11, come da Allegato Impatto Acustico alla Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 64 del 02/02/2016, per la seguente configurazione, che non subirà variazioni significative;

Secondo la vigente classificazione acustica comunale, l'area interessata dall'insediamento è introdotta in una UTO attribuita ad una classe V – area prevalentemente industriale - con limiti pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte. Nell'intorno dell'insediamento sono insediate altre attività produttive; gli edifici individuati come possibili ricettori sono annessi a fabbricati produttivi confinanti e, quindi, inserite anch'esse nella UTO di classe V; nello specifico si individua: R1 (unità abitativa) posto a circa 70 metri, R2 (uffici azienda confinante) posto a circa 70 metri e R3 (uffici azienda confinante) posto a circa 70 metri.

Il ciclo di lavorazione (taglio, rifilatura, salatura, stagionatura e spedizione delle pelli) viene svolto in fasce orarie che riguardano il periodo diurno ma, tuttavia, alcuni impianti (come i gruppi frigo per il condizionamento delle pelli) possono funzionare anche in periodo notturno.

Di particolare rilevanza per gli aspetti acustici risultano essere gli impianti dislocati nell'ambiente esterno, principalmente a ridosso delle pareti degli edifici, in particolare:

CODICE SORGENTE	DESCRIZIONE SORGENTE DI RUMORE	L <sub>w</sub> (dB)	L <sub>p</sub> all'orecchio operatore (dB)
S1	Gruppo di condizionamento esterno Cella frigo n° 2 (A7.1.1)	93.95	
S2	Gruppo di condizionamento esterno Cella frigo n° 1 (A11.1)	94.85	
S3	Tunnel di raffreddamento (A7.1)	96.49	
S4	IVECO Eurocargo 65E15	94.06	
S5	Pulivapor "Bianchi e Maestri - HYNEX 150,21 bar"	93.61	
S6	Centrale ENEL	79.03	
S7	Condizionatore centrale ENEL COND 10FC048	87.05	
S8	Gruppo di condizionamento esterno cella frigo n°4-5 (A7.1.3/A7.1.4)	88.02	
S9	Carrello elevatore modello "LINDE - H80"		77.00
S10	Carrello elevatore modello "LINDE - H25"		77.00
S11	Pala compatta modello "BOBCAT - S185"	101.00	

I livelli sonori, risultanti da una misura in continuo (24 ore), sono riferiti ad un solo punto di misura (punto di misura P1), ovvero in prossimità dell'ingresso del magazzino M2 ritenuto fonte principale dei rumori generati dall'azienda. Nel merito, vista la planimetria allegata allo studio dalla quale si evince che la maggior parte delle sorgenti sonore sono collocate nelle aree interposte tra i due fabbricati, si ritiene valida la rappresentatività dei livelli sonori forniti anche se riferiti ad un solo punto di misura.

Pertanto, sulla base dei livelli sonori forniti (L<sub>Aeq</sub> TR diurno e L<sub>Aeq</sub> TR notturno), rispettivamente pari a 53.0 dBA di giorno e 51,2 dBA di notte, si evince che la rumorosità ambientale correlata al funzionamento degli impianti a servizio dell'attività rispetta i valori limite d'immissione assoluti, diurno e notturno, attribuiti alla classe V. Risultano, altresì, rispettati i valori limite d'immissione differenziali, diurni e notturno, nei confronti di R1, in quanto unità abitativa principalmente esposta al rumore ambientale misurato nella postazione P1.

## C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio della precedente A.U.A. sono stati acquisiti:

parere, favorevole con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPA MODENA-Distretto Area NORD CARPI, prot. n. 35021 del 1/04/2014;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta ha presentato, allegata alla Domanda di Modifica Sostanziale di A.U.A., pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 09/12/2019, assunta agli atti con prot. n. 188903, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, con la quale il legale rappresentante dichiara che le emissioni sonore dell'attività non superano i limiti stabiliti dalla normativa di settore in merito all'impatto acustico, come da valutazioni di tecnico abilitato in acustica datata 20/09/2014;

Considerato che con la Domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale il richiedente dichiara, consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla Legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, relativamente all'impatto acustico, il proseguimento senza modifiche rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 64 del 02/02/2016, si provvede ad integrare nel presente Allegato Impatto Acustico il contenuto tecnico dello stesso Allegato, parte integrante della determina citata;

## D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

**Il nulla osta ai soli fini acustici**, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Mirandola, via 12 Aprile 1961 n. 7/9/11, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta BOTTI ADRIANO E C. SAS, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico.
- 2) in corso d'esercizio dovranno essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante; in particolare dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura dei gruppi frigo, intervenendo prontamente qualora il deterioramento di parti di essi provochino un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi qualora necessario.

La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**